



Comunicazione ai Clienti

Il 15 giugno 2018 il Parlamento svizzero ha licenziato la Legge sui servizi finanziari (di seguito «**LSerFi**») e la Legge sugli istituti finanziari (di seguito «**LisFi**») che sono entrate in vigore in data 01.01.2020. La LisFi armonizza le norme di autorizzazione per determinati fornitori di servizi finanziari. La LSerFi contiene norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei loro clienti. Entrambe le leggi hanno previsto un periodo transitorio (le cd. “disposizioni transitorie”) per l’implementazione presso gli assoggettati.

Con l’introduzione della LisFi, i gestori indipendenti di patrimoni di clienti individuali sono ora assoggettati a vigilanza e precisamente sono assoggettati all’autorità svizzera di vigilanza FINMA. Zest SA (di seguito «**Società**» o «**Fornitore di servizi finanziari**»), in qualità di gestore di patrimoni collettivi, era già assoggettata alla FINMA prima dell’entrata in vigore della LisFi. A partire dal 01.01.2021 è terminato il periodo transitorio previsto dalla LisFi per le Società che erano già autorizzate dalla FINMA, pertanto la Società è ora soggetta ai disposti della LisFi soddisfacendone i requisiti autorizzativi ivi richiesti.

La LSerFi verte in particolare sulle norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare quando forniscono tali servizi nell’ambito degli investimenti, norme che integrano le disposizioni di diritto civile applicabili ai rapporti contrattuali in essere fra il fornitore di servizi finanziari e la sua clientela.

La nuova legislazione mira pertanto a regolamentare il mercato finanziario, migliorare la protezione degli investitori e offrire maggiore trasparenza sui prodotti finanziari.

L’introduzione della LSerfi comporta per la Società la necessità di adeguare la propria contrattualistica relativa ai servizi forniti e/o prodotti finanziari offerti alla propria clientela. Con il presente documento la Società informa la clientela in merito agli effetti della LSerFi sulle relazioni con i clienti.

La Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)

La LSerFi si applica in Svizzera a tutti i fornitori di servizi finanziari che svolgono l’attività a titolo professionale, tra cui le banche, come pure agli emittenti e ai fornitori di strumenti finanziari.

1. Cosa disciplina la LSerFi e in quali casi ne siete interessati?

Lo scopo principale della LSerFi è rafforzare la protezione degli investitori in relazione alla fornitura di servizi finanziari e all’offerta di strumenti finanziari. La LSerFi contiene in particolare regole di condotta quali obblighi di informazione e di documentazione nonché misure organizzative. Per l’applicazione delle norme di comportamento sancite dalla LSerFi è generalmente previsto un periodo transitorio di due anni a partire dal 01.01.2020.

2. Protezione dell’investitore

La portata della protezione dell’investitore dipende dalla segmentazione della clientela e dal tipo di servizio finanziario fornito dalla nostra Società e di cui vi avvalete. La LSerFi distingue tra i seguenti tipi di servizi finanziari:

- Acquisto o alienazione di strumenti finanziari;
- Accettazione e trasmissione di ordini che hanno per oggetto strumenti finanziari;
- Gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale);
- Formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti);
- Concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari.



Per quanto riguarda i segmenti clientela, la LSerFi distingue tra clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali. **Se la Società non vi comunica nulla di diverso, siete classificati come clienti privati.** Ciò significa che godete di volta in volta della massima protezione dell'investitore prevista per il servizio finanziario richiesto. Se desiderate essere inseriti in un altro segmento clientela, cosa possibile a determinate condizioni, dovete farne espressa richiesta scritta alla Società.

Effetti combinati della classificazione dei clienti ai sensi della LSerFi e della LICol

Con la LSerFi è stata adeguata anche la legge sugli investimenti collettivi (di seguito «LICol»). Ad esempio, ora la LICol contiene solo disposizioni specificamente riferite a prodotti in relazione agli investimenti collettivi di capitale, mentre le norme di comportamento da osservare nei confronti dei clienti si trovano ora nella LSerFi. L'adeguamento ha interessato anche le norme per la classificazione dei clienti come investitori qualificati o non qualificati ai sensi della LICol, che richiamano le definizioni relative alla classificazione della clientela contenute nella LSerFi.

- I clienti professionali e i clienti istituzionali sono considerati investitori qualificati;
- I clienti privati non sono considerati investitori qualificati, quindi non hanno accesso agli investimenti collettivi di capitale (fondi d'investimento) riservati agli investitori qualificati né possono investire in investimenti collettivi di capitale (fondi d'investimento) non autorizzati in Svizzera. **Occorre tuttavia notare che se un cliente ha concordato per iscritto un rapporto durevole di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale con la Società, viene considerato un investitore qualificato ai sensi della LICol.** Ciò comporta un ventaglio di opportunità più ampio, ma anche un maggior numero di rischi. La classificazione come investitori qualificati permette di acquistare strumenti finanziari a rischio accresciuto: ad esempio, nell'ambito di un rapporto di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale, l'investitore qualificato può acquistare anche investimenti collettivi di capitale esteri o prodotti strutturati che presentano un rischio più elevato.
- Se un cliente desidera rinunciare allo status di «investitore qualificato», deve dichiararlo in forma scritta.

Cambiamento di classificazione

La LSerFi prevede la possibilità di cambiare classificazione su richiesta scritta da sottoporre al fornitore di servizi finanziari e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite.

Passaggio a una categoria che offre una protezione più limitata (*opting-out*):

Un cliente privato facoltoso o una struttura d'investimento privata creata per tali clienti e non dotata di una tesoreria professionale può chiedere di essere considerato un cliente professionale. Questa richiesta è ammissibile nei seguenti casi:

- la persona o la struttura;
 - a) dispone di un patrimonio di almeno CHF 500'000¹ e
 - b) possiede le conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti grazie alla formazione personale e all'esperienza professionale o a un'esperienza comparabile nel settore finanziario

¹ Gli importi suindicati sono calcolati escludendo attivi tra cui i beni immobiliari, i crediti verso organismi di sicurezza sociale o gli averi della previdenza professionale.



oppure

- la persona o la struttura dispone di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi².

Passaggio a una categoria che offre una protezione più estesa (*opting-in*):

- Un cliente professionale può chiedere di essere considerato un cliente privato.
- Un cliente istituzionale può chiedere di essere considerato un cliente professionale.

3. Obblighi di comportamento

Prima della stipula del contratto o prima che vi avvaliate di un servizio finanziario, la Società mette a vostra disposizione diverse informazioni. Esse sono intese a rendervi più facile decidere se desideriate avvalervi di un determinato servizio finanziario. In caso di consulenza agli investimenti o gestione patrimoniale, la Società verifica se essi siano adeguati o appropriati per voi. La Società documenta la fornitura del servizio e, su vostra richiesta, vi rende accessibile tale documentazione. Inoltre, la Società mette preventivamente a disposizione dei clienti privati, nell'ambito di una raccomandazione personale di strumenti finanziari, una scheda informativa di base, purché essa debba essere allestita per lo strumento finanziario raccomandato. Gli obblighi di condotta della Società quale elemento principale della protezione dell'investitore dipendono quindi dalla segmentazione della clientela. Nel caso dei clienti privati vanno rispettati tutti gli obblighi di condotta.

La verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Il fornitore di servizi finanziari che offre servizi di gestione patrimoniale deve eseguire una verifica dell'adeguatezza basandosi segnatamente sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi d'investimento del cliente e sulla sua conoscenza ed esperienza a riguardo del servizio ricevuto. Ciò vale altresì quando il servizio consiste di una consulenza in investimenti che tiene conto dell'insieme del portafoglio del cliente.

Se i servizi offerti dal fornitore di servizi finanziari consistono esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati (*execution only*), la LSerFi non richiede alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza. Tuttavia, il fornitore deve informare il suo cliente della mancata verifica in merito all'appropriatezza o all'adeguatezza dell'operazione.

4. Disposizioni in materia di informazione e documentazione

L'obbligo di informazione riguarda da un lato i dati concreti relativi alla Società e, dall'altro, le informazioni sui servizi finanziari che può fornire. La Società è tenuta a documentare i servizi finanziari convenuti con il cliente e le informazioni raccolte su quest'ultimo. In caso di consulenza in investimenti, documenta altresì le esigenze del cliente e i motivi di ogni raccomandazione.

I clienti professionali possono rinunciare espressamente agli obblighi di informazione, di documentazione e di rendiconto. Nel caso di clienti professionali, la Società, nell'ambito della verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza, può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie e che siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario.

² Gli importi suindicati sono calcolati escludendo attivi tra cui i beni immobiliari, i crediti verso organismi di sicurezza sociale o gli averi della previdenza professionale.



Nel caso di clienti istituzionali non trovano applicazione le regole di condotta ai sensi della LSerFi. Ciò significa che per i clienti istituzionali non sussiste alcun obbligo d'informazione, di documentazione e di rendiconto né alcun obbligo in relazione a trasparenza e diligenza nonché all'esecuzione di una verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza.

Informazioni sui costi

Nell'ambito della fornitura di servizi finanziari possono risultare costi e tasse sia da parte della Società che di parti terze. La Società vi informa inoltre in merito al tipo e all'entità delle indennità che riceve da terzi in relazione al servizio finanziario fornito. A tale scopo, alla stipula del contratto di gestione patrimoniale o consulenza, vi viene consegnata quale parte integrante il documento "*Informazione ai clienti di Zest SA*".

Informazioni sui rischi

Le operazioni con strumenti finanziari sono connesse a opportunità e rischi. È quindi particolarmente importante che, prima di avvalervi di un servizio finanziario, ne comprendiate i rischi. A tale scopo vi viene messo a disposizione l'opuscolo «*Rischi nel commercio di strumenti finanziari*». In tale opuscolo trovate informazioni rilevanti sui rischi tipicamente presenti nel commercio di strumenti finanziari.

Best Execution

Nell'esecuzione dei mandati del cliente, la Società si assicura che sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l'aspetto finanziario, temporale e qualitativo. Ad ogni modo se le eventuali operazioni di negoziazione che derivano da istruzioni esplicite dell'investitore risultano inconciliabili con i principi della migliore esecuzione e/o se la scelta della controparte bancaria con cui operare non è stata effettuata dalla Società, in questi casi la Società è legittimata a non aderire ai principi relativi alla Best Execution.

5. Conflitti di interessi

La Società si adopera, nella fornitura di servizi finanziari, a conciliare il più possibile gli interessi dei suoi clienti con quelli della Società e dei suoi collaboratori. È tuttavia nella natura delle cose che i conflitti di interessi non si possano sempre evitare. La Società ha dunque adottato, nel rispetto delle disposizioni legali, delle misure per una gestione trasparente e corretta dei conflitti di interessi.

Zest SA
(modulo senza firma)